

di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana – Commissario delegato del 25 febbraio 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 febbraio 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A01920

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 marzo 2025.

Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti

in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B, che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del



Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la decisione C (2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot. n. 6877), con la quale è stato approvato il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (G.U. L 2023/2124, 12 ottobre 2023);

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/1 relativa a misure a lungo termine l'Anguilla europea nel Mare Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2002, n. 15;

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1 comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 «Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di an-

guilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2011, n. 20;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2012, n. 26);

Visto il decreto ministeriale n. 403 del 25 luglio 2019, recante «Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie *Anguilla* europea»;

Visto il decreto ministeriale n. 0111260 del 6 marzo 2024 recante «Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie *Anguilla* europea» (*Anguilla anguilla*);

Considerata la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione CGPM/47/2024/1 e dall'art. 4 del regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025;

Sentito il parere delle regioni aderenti al Piano nazionale anguilla (reg. (CE) n. 1100/2007), nonché il parere delle associazioni di categoria durante la riunione del 20 febbraio 2025;

Attesa la necessità di confermare quanto disposto dal precedente decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403 e di integrare il medesimo alla luce delle evidenze scientifiche successivamente acquisite e in virtù della sopracitata normativa unionale;

Decreta:

Art. 1.

1. La pesca della specie «*Anguilla* europea» (*Anguilla anguilla*), visto il disposto del decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, è vietata in tutte le regioni italiane dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

2. Un ulteriore periodo di chiusura della pesca è stabilito, limitatamente all'anno 2025, dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2025/219.

3. Durante il periodo individuato dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare in tutti gli ambienti naturali, inclusi lagune e valli aperte al flusso marino.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle attività di pesca commerciale, all'allevamento estensivo dell'Anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da e verso il mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea, nonché in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell'area mediterranea.



Art. 3.

1. Il periodo di chiusura, individuato all'art. 1, è comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007, ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna.

Art. 4.

1. La pesca a mare dell'«Anguilla europea» (*Anguilla anguilla*) è vietata in tutte le regioni durante tutto l'anno 2025, senza eccezione alcuna.

Art. 5.

1. La pesca sportiva della specie «Anguilla europea» (*Anguilla anguilla*) è vietata su tutto il territorio nazionale per tutto l'anno 2025.

Art. 6.

1. Le attività di pesca commerciale degli esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm (ceche) sono vietate durante tutto l'anno 2025. Si intendono escluse dal presente divieto le attività di ripopolamento ai fini della conservazione della specie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007.

Art. 7.

1. Per l'anno 2025, la commercializzazione della specie «Anguilla europea» (*Anguilla anguilla*) come prodotto della pesca è permessa dal 1° luglio 2025 fino al 20 gennaio 2026.

2. Il prodotto da acquacoltura intensiva o da ambiente vallivo chiuso al flusso marino può essere commercializzato durante tutto l'anno 2025.

Art. 8.

1. Per le regioni che non aderiscono al Piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea vige la chiusura della pesca della specie. Tale disposizione riguarda la pesca sportiva e commerciale nelle acque nazionali, dolci, marine e salmastre, per tutti gli stadi del ciclo vitale della specie «Anguilla europea».

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 273

25A01938

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2025.

Ripartizione delle risorse residue relative all'investimento 1.2.3.2. «Servizi di telemedicina» della Missione 6, Component 1, del PNRR.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento *RRF*) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal citato regolamento (UE) 2021/241, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, *Euratom*) n. 966/2012;

Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che ha previsto per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di investimento, assegnando, in particolare, per il *sub*-investimento M6C1 - 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» ulteriori 500 milioni di euro, il cui riparto avverrà con successivo decreto, a fronte del raggiungimento di ulteriori centomila assistiti attraverso gli strumenti della telemedicina rispetto ai 200.000 inizialmente previsti dal *target* comunitario M6C1-9, per un totale di almeno trecentomila assistiti da rilevare entro la scadenza del 31 dicembre 2025;

